

Reg. Sent. 1554/2024

Depositata il 20.01.2025

n. 1653/2023 R.G. Tribunale

n. 5802/2022 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO COLLEGIALE -

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE di PESCARA, composto dai Magistrati:

- Dott.ssa Marina Valente - Presidente
- Dott. Gianluca Sarandrea - Giudice
- Dott.ssa Virginia M. L. Scalera - Giudice Est.

all'udienza in camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

S. D., nato a (...) il (...), residente in (...) Via (...)

libero assente

assistito e difeso di fiducia dall' Avv. A. C. del Foro di Pescara

IMPUTATO

a) del Delitto p.e p. dall'art. 7 c. 1 e art. 2 c.l lett. c) par. 2 c bis D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019 poiché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3 D.L. 4/2019 (c.d. reddito di cittadinanza), nelle domande presentate in data 15.03.2019 ed in data 08/10/2020, ometteva informazioni dovute e, in particolare, di avere condanne definitive riportate nei dieci anni precedenti per i reati di cui all'art. 7 comma 3 stessa norma.

In Popoli in data 15.03.2019 ed in Pescara in data 08/10/2020.

b) del Delitto p.e p. dall'art. 316 ter c.p. poiché, mediante l'omissione di informazioni dovute come descritte al capo a) che precede, conseguiva indebitamente il beneficio di cui all'art. 3 d.l. 4/2019 conv in L.26/2019 (c.d. reddito di cittadinanza) concesso o comunque erogato dall'INPS, percependo indebitamente, da aprile 2019 a febbraio 2021, la somma di € 10.500,00 suddivisa in 21 mensilità da € 500,00.

In Popoli da Aprile 2019 a Febbraio 2021

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Gennaro Varone, ha chiesto l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto.

Il Difensore dell'imputato, Avv. A. C. del foro di Pescara in ha chiesto l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 7.11.2023, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara ha disposto il rinvio a giudizio di S. D., chiamato a rispondere dei reati trascritti in epigrafe.

All'udienza del 23.1.2023, è stato aperto del dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 20.5.2024 è stato sentito il teste C. P..

All'udienza del 21.10.2024, esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo del quale è stata data immediata lettura in aula.

Dalle risultanze istruttorie (in particolare dalla documentazione acquisita agli atti del fascicolo dibattimentale e dalla testimonianza di C. P., Brigadiere in forza alla Tenenza della Guardia di Finanza di Popoli) è emerso che, in data 15.03.2019 ed in data 08/10/2020, S. D. aveva presentato presentava istanze all'INPS per il riconoscimento del beneficio ex art. 3 D.L. 04/2019, conv. in L. 26/2019 (c.d. reddito di cittadinanza) - prot. INPS-RDC-2019-695066.

Le suddette istanze venivano accolte dall'INPS che, erogava, negli anni dal 2019 al 2020 un importo complessivo di euro 10.500 circa.

Il teste C. ha altresì specificato come, dal certificato del casellario giudiziale dell'imputato, emergesse la sua condizione di soggetto plurigravato da condanne penali negli anni dal 2011 al 2017.

Tale condizione confliggeva con quella di beneficiario del predetto sussidio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c bis del D.L. 4/2019.

Ed invero, come emerge dal certificato del casellario giudiziale, conformemente a quanto dedotto nell'imputazione, il S. risultava destinatario di condanne in materia di traffico illecito di sostanza stupefacente (ai sensi dell'art. 73, co. 1 del DPR 309/1990) e in particolare lo stesso risultava condannato dal Tribunale di Pescara con sentenza del 13.1.2011 (definitiva il 27.4.2011) e del 2.7.2012 (definitiva il 14.11.2013).

Tuttavia, come correttamente e condivisibilmente rilevato in sede di discussione, solo con l'articolo 1, comma 74, lettera f), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i reati in materia di stupefacenti, contestati ai sensi del DPR 309/1990 sono stati inclusi nell'elenco dei reati ostativi alla concessione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, di cui all'art. 7 del D.L. n. 4/2019.

Ne segue, evidentemente, che osta alla condanna dell'imputato, il principio generale del divieto di retroattività della legge sfavorevole, che in sede costituzionale è stabilito dall'art. 25 della Costituzione ("Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"), e, in ambito penale è sancita dall'art. 2 c.p. ("Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato").

Deve quindi pronunciarsi sentenza di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto con riferimento al reato sub a) dell'imputazione, seguendone, per carenza del reato presupposto, l'assoluzione con la stessa formula per il reato sub b) dell'imputazione

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve S. D. dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Pescara, 21.10.2024

Il Giudice Est.

IL PRESIDENTE